

ha forse giustizia in Europa, così attiva ed operosa (*Mormorio a sinistra*), fatto confronto, badate bene, fatto confronto col numero degli affari, quanto la giustizia italiana: che quelle lunghe detenzioni di cui si è parlato non sussistono in fatto, poichè dei detenuti la maggior parte sono giudicati nei primi sei mesi dalla detenzione; che infine per moltissimi il carcere preventivo venne computato nel carcere di pena. Che se vi sono detenzioni prolungate al di là di un anno, sono casi rari, ed ordinariamente l'effetto di ripetuti annullamenti o di circostanze straordinarie, come accade per esempio in cause gravissime con molti imputati.

La Camera vedrà poi da quelle notizie, benchè sommarie, che vi è un grande miglioramento tanto nel numero dei reati, quanto in quello dei detenuti e nel numero degli affari spediti dalle Corti e dai tribunali. Dirò questo solo che nel 31 dicembre 1870 vi erano nelle prigioni quasi 22,000 detenuti (21,947) da giudicare, e nel 31 marzo 1872 se ne trovavano circa 19,000; ossia erano scemati di circa 3000.

La Camera rileverà inoltre che in questo periodo di tempo, avendo un po' insistito perchè si togliessero i ritardi, i giudici hanno con lodevole zelo compito circa un quarto di lavoro di più che nei trimestri precedenti: in guisa che continuando in questa proporzione, al fine dell'anno, se non saranno interamente tolti, saranno certo di molto diminuiti quegli arretrati che si deploravano.

La Camera può pertanto essere certa che tutto quello che si potrà fare sarà fatto, e che per parte mia userò tutta l'energia e la diligenza possibile per spingere le autorità giudiziarie a procedere colla maggiore sollecitudine. E debbo dichiarare ad onor del vero che la magistratura si presta a quest'opera utilissima con grandissimo zelo e con moltissima efficacia, e che in generale, tutt'altro che inabile o discorde, come pretendeva l'onorevole Varè, è intelligente, solerte e degnissima di lode.

Quanto alla proporzione fra le assoluzioni e le condanne, l'onorevole Varè si è fermato alla statistica del 1869, perchè era il solo documento che aveva; ma si è fermato alle cifre, e non si è presa la briga di leggere le poche parole di prefazione che le precedono; perchè, se le avesse lette, avrebbe veduto che ivi sono anche indicati i motivi di queste assoluzioni, e in generale della mancata riuscita delle istruzioni; motivi che sono ben lontani dall'inabilità dei giudici o dalla mancanza di concordia colle altre autorità. Le cagioni sono di molteplice natura, ed oltre quelle indicate dall'onorevole Puccioni, ben altre ne avrebbe trovate nella citata relazione sulla statistica del 1869. Del resto, se voi confrontate i risultati della giustizia penale italiana con quelli della giustizia di altri paesi, anche tra i più civili, trovate pressochè la medesima proporzione, del 25 al 30 per cento, e anche più, tra il numero dei processi istruiti con risultati o senza,

rispetto alla scoperta dei colpevoli. È questa la proporzione ordinaria. Presso di noi, pur troppo, la renitenza o il timore dei testimoni, il desiderio di sostituire la vendetta privata all'azione della legge ed altrettali cagioni mettono inciampo gravissimo al buon risultato delle istruzioni.

Si è parlato anche, signori, del Codice di procedura penale; ed io convengo che questo possa aver bisogno di qualche modificazione, specialmente per ciò che riguarda la Camera di Consiglio e la pubblicazione del processo prima del giudizio d'accusa. Ho detto altra volta che questa pure è materia grave e degna di accurati studi; ma da un lato anche il Codice di procedura non può essere improvvisato, e dall'altro non può essere fatto prima del Codice penale.

Io non mi dilungherò più oltre. Solo dirò che dal Ministero si farà quanto è possibile perchè l'amministrazione della giustizia vada sempre migliorando. Ma fin d'ora, tenuto conto delle condizioni nostre, ben può affermarsi che la giustizia procede con quella sollecitudine, alacrità ed economia che è nel desiderio di tutti.

A questo proposito debbo anche una risposta all'onorevole Pissavini che trovava una delle cagioni maggiori dell'aumento delle spese nella mancanza di controllo sulle spese di giustizia penale.

È vero che io dissi essere questa materia da studiare; e tanto più dacchè presso noi napoletani esisteva un controllo di finanza, che verificava le spese di giustizia sopra le ordinanze del procuratore del Re, dopo di che si facevano i pagamenti; il qual sistema diede utili frutti. Ora è tolta quella istituzione, e la liquidazione delle spese è rimasta affidata agli ufficiali minori della polizia giudiziaria. Converterà indubbiamente trovare un mezzo per poter controllare e verificare queste spese. Ma è un concetto che incontra molte difficoltà e può richiedere molte spese, dovendosi creare diversi uffici ed impiegati di controllo.

Nondimeno non revoco la mia parola, e, quando si sarà venuti ad una conclusione sulla quale si possa formulare un progetto, non mancherò di attuarlo, nella speranza che anche per questo mezzo le spese di giustizia possano essere diminuite.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 7, *Spese di giustizia*, si intenderà approvato.

(È approvato, e lo sono pure i quattro seguenti:)

« Capitolo 8. Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione di sentenze penali, lire 30,131.

« Capitolo 9. Pigion, lire 115,182.

« Capitolo 10. Riparazioni, lire 182,447.

« Capitolo 11. Spese di viaggio e tramutamento ed indennità di missione, lire 159,578.

« *Culti* — Capitolo 12. Fabbricati sacri ed ecclesiastici, lire 704,770. »

ABIGNENTE. Prima che si venga agli articoli relativi ai culti, desidero fare una domanda all'onorevole mi-